

**STATUTO**

**e REGOLAMENTI**

**di UNIONFIDI S.c.**



**UNIONFIDI**

# Sommario Statuto

|   |        |
|---|--------|
| <b>TITOLO I (Costituzione)</b> .....  | pag 3  |
| Articolo 1 (Denominazione - Sede) .....   | pag 3  |
| Articolo 2 (Durata) .....   | pag 3  |
| <b>TITOLO II (Scopo e oggetto)</b> .....  | pag 3  |
| Articolo 3 (Scopo e oggetto) .....  | pag 3  |
| <b>TITOLO III (Soci)</b> .....  | pag 4  |
| Articolo 4 (Requisiti e numero dei soci) .....                                  | pag 4  |
| Articolo 5 (Enti sostenitori) .....   | pag 4  |
| Articolo 6 (Ammissione dei soci) .....  | pag 5  |
| Articolo 7 (Obblighi dei soci) .....  | pag 5  |
| Articolo 8 (Perdita della qualità di socio) .....                               | pag 6  |
| Articolo 9 (Recesso) .....  | pag 6  |
| Articolo 10 (Esclusione del socio) .....  | pag 6  |
| Articolo 11 (Liquidazione delle azioni) .....                                   | pag 7  |
| Articolo 12 (Responsabilità del socio uscente) .....                            | pag 7  |
| <b>TITOLO IV (Disposizioni sul patrimonio e sui titoli)</b> .....               | pag 8  |
| Articolo 13 (Capitale sociale) .....  | pag 8  |
| Articolo 14 (Patrimonio netto) .....  | pag 8  |
| Articolo 15 (Cessione delle azioni) .....                                       | pag 8  |
| Articolo 16 (Soci finanziatori e titoli di debito) .....                        | pag 9  |
| Articolo 17 (Azioni proprie) .....  | pag 9  |
| Articolo 18 (Patrimoni destinati) .....   | pag 9  |
| <b>TITOLO V (Bilancio)</b> .....  | pag 9  |
| Articolo 19 (Esercizio sociale. Bilancio) .....                                 | pag 9  |
| Articolo 20 (Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve) .....         | pag 10 |
| Articolo 21 (Certificazione del bilancio di esercizio) .....                    | pag 10 |
| <b>TITOLO VI (Organizzazione interna)</b> .....                                 | pag 10 |
| Articolo 22 (Organi della Società) .....  | pag 10 |
| Articolo 23 (Assemblea generale e Assemblee separate) .....                     | pag 10 |
| Articolo 24 (Convocazione) .....  | pag 11 |
| Articolo 25 (Riunioni) .....  | pag 12 |
| Articolo 26 (Assemblea ordinaria dei soci) .....                                | pag 12 |
| Articolo 27 (Assemblea straordinaria dei soci) .....                            | pag 13 |
| Articolo 28 (Rappresentanza nell'Assemblea) .....                               | pag 13 |
| Articolo 29 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione) .....              | pag 13 |
| Articolo 30 (Consiglio di amministrazione) .....                                | pag 14 |
| Articolo 31 (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione) .....               | pag 15 |
| Articolo 32 (Deliberazioni) .....   | pag 16 |
| Articolo 33 (Comitato esecutivo) .....  | pag 16 |
| Articolo 34 (Presidente del Consiglio di amministrazione. Vicepresidenti) ..... | pag 17 |
| Articolo 35 (Rappresentanza legale. Firma sociale) .....                        | pag 17 |
| Articolo 36 (Comitati tecnici d'Area) .....                                     | pag 18 |
| Articolo 37 (Collegio sindacale e controllo contabile) .....                    | pag 18 |
| Articolo 38 (Direttore generale) .....  | pag 19 |
| Articolo 39 (Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza) .....    | pag 19 |
| <b>TITOLO VII (Scioglimento. Liquidazione)</b> .....                            | pag 19 |
| Articolo 40 (Scioglimento. Liquidazione) .....                                  | pag 19 |
| <b>TITOLO VIII (Disposizioni generali e finali)</b> .....                       | pag 20 |
| Articolo 41 (Regolamenti attuativi e tecnici) .....                             | pag 20 |
| Articolo 42 (Rinvio) .....  | pag 20 |
| <b>TITOLO IX (Norme transitorie)</b> .....                                      | pag 20 |
| Articolo 43 (Rieleggibilità degli amministratori) .....                         | pag 20 |
| Articolo 44 (Nuova convocazione del Consiglio di amministrazione) .....         | pag 20 |
| Articolo 45 (Regolamenti) .....   | pag 20 |
| <b>REGOLAMENTO ATTUATIVO</b> .....  | pag 21 |
| Articolo 1 Elezione degli amministratori .....                                  | pag 21 |
| Articolo 2 Comitato esecutivo .....   | pag 22 |
| Articolo 3 Comitati tecnici d'area .....  | pag 22 |
| <b>REGOLAMENTO TECNICO</b> .....  | pag 23 |
| Articolo 1 Rischio massimo assumibile .....                                     | pag 23 |
| Articolo 2 Garanzie di competenza del consiglio di amministrazione .....        | pag 23 |

## **TITOLO I (Costituzione)**

### **Articolo 1 (Denominazione - Sede)**

1. È costituito un confidi sotto forma di società cooperativa per azioni denominato "Unionfidi Piemonte - Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi". La Società può anche essere più brevemente denominata "Unionfidi - S. C."
2. La Società ha sede in Torino.
3. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere, anche all'estero, uffici e sedi operative, nonché sedi secondarie in Italia.

### **Articolo 2 (Durata)**

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

## **TITOLO II (Scopo e oggetto)**

### **Articolo 3 (Scopo e oggetto)**

1. La Società ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
2. Più in particolare la Società, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la Società può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.
4. La Società può svolgere le attività di cui ai precedenti commi anche a favore dei confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. Solo in caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni) la Società, fermo l'esercizio in via prevalente dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, può altresì svolgere le seguenti attività prevalentemente nei confronti delle imprese socie:
  - a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
  - b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
  - c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione.

6. La Società, solo in caso di iscrizione nel suddetto elenco speciale, può inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

7. La Società può svolgere esclusivamente nelle ipotesi e nei limiti indicati nei commi 5 e 6 attività anche con terzi ed è in ogni caso una cooperativa a mutualità prevalente.

8. La Società può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. La Società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale.

### **TITOLO III (Soci)**

#### **Articolo 4 (Requisiti e numero dei soci)**

1. I soci non possono essere meno di nove.

Possono essere ammessi come soci:

- a) le piccole e medie imprese;
- b) i confidi.

2. Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive.

3. Alla Società possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall'Unione Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

4. Gli enti pubblici e privati e le associazioni imprenditoriali che partecipavano al capitale sociale della Società alla data del 2 ottobre 2003 mantengono la loro partecipazione, ma non possono fruire dell'attività sociale.

5. Nel caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario ai soci si applica quanto disposto dall'art. 108 del testo unico bancario e dal regolamento ivi previsto.

#### **Articolo 5 (Enti sostenitori)**

1. La Società può accettare contributi e garanzie, purché non finalizzati a singole operazioni, da parte di enti pubblici e privati e dalle imprese di maggiori dimensioni che, non potendo essere soci ai sensi dell'art. 4, intendono sostenerne l'attività sociale.

2. Gli enti di cui al comma 1 non divengono soci e non possono fruire delle attività sociali, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4.

3. L'articolo 30, comma 2 del presente statuto indica le modalità della partecipazione minoritaria dei rappresentanti degli enti sostenitori al Consiglio di amministrazione.

## **Articolo 6 (Ammissione dei soci)**

1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Società.

2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 4 e di accettare, senza riserve o condizioni, sia le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti sia le deliberazioni degli organi sociali.

3. Sulla domanda di ammissione delibera motivatamente il Consiglio di amministrazione che, in caso di ammissione, comunica la deliberazione all'interessato e provvede alla relativa annotazione nel libro dei soci.

4. Nel caso di deliberazione di rigetto il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, comunicarla al richiedente il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva all'istanza del richiedente.

5. Il Consiglio di amministrazione prevede un numero minimo di azioni da sottoscrivere da parte del nuovo socio, comunque non superiore a cinquanta azioni. Il socio è tenuto all'immediato pagamento delle azioni sottoscritte. È tenuto inoltre al versamento del sovrapprezzo eventualmente dovuto.

## **Articolo 7 (Obblighi dei soci)**

1. Oltre ai versamenti iniziali previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i soci sono obbligati, all'atto dell'eventuale concessione del credito da parte delle banche e degli altri enti finanziari convenzionati, a rilasciare in favore della Società una fideiussione o a versare alla Società un contributo destinato ai fondi rischi indisponibili per valori determinati dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo del 5% dell'importo delle garanzie deliberate a loro favore dalla Società.

Il Consiglio di amministrazione può, in via generale, deliberare il versamento del contributo escludendo o riducendo la possibilità di rilasciare la fideiussione, in ragione delle esigenze di patrimonializzazione della Società.

2. Le fideiussioni di cui al comma 1 sono autonome rispetto a ogni altra garanzia prestata dal socio e contro-garantiscono l'ammontare globale delle garanzie prestate dalla Società a favore dei propri soci.

Nel caso in cui non sia esclusa in via generale la possibilità di rilasciare fideiussioni, in sostituzione delle fideiussioni stesse il Consiglio di amministrazione può autorizzare l'assunzione di analoghe obbligazioni da parte di terzi, oppure la costituzione di garanzie reali su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o ufficialmente quotati.

3. Le fideiussioni non vengono meno nel caso di perdita della qualità di socio limitatamente alle obbligazioni di garanzia della Società in essere alla data della cessazione del rapporto sociale con il socio uscente.

4. I soci sono tenuti inoltre a versare alla Società contributi sulle operazioni assistite da garanzie collettive - da utilizzare prioritariamente per coprire le spese istruttorie e di gestione della Società e da destinarsi per il resto ai fondi rischi - nelle misure stabilite dal Consiglio di amministrazione in relazione alle varie tipologie di operazioni entro il limite massimo del 2,50% annuo.

5. I soci sono tenuti a trasmettere al Consiglio di amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto sociale, e in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 4, comma 2, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni, nonché ad altre operazioni straordinarie e alla cessazione dell'attività imprenditoriale.

6. I soci sono obbligati a osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, oltre che a favorire gli interessi della Società.

### **Articolo 8 (Perdita della qualità di socio)**

1. La qualità di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

### **Articolo 9 (Recesso)**

1. Il recesso del socio è ammesso con preavviso di novanta giorni dopo che sono decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società ed è esaminata, ed eventualmente deliberata, dal Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.

4. Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

5. Il recesso esplica ogni effetto dalla sua comunicazione alla Società nel caso di esame positivo da parte del Consiglio di amministrazione, o altrimenti dalla comunicazione del provvedimento giudiziale di accoglimento della domanda, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 7, comma 3, e dall'art. 12.

### **Articolo 10 (Esclusione del socio)**

1. Il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dalla Società qualora il socio:

a) sia sottoposto a procedura concorsuale;

b) perda i requisiti di ammissione previsti dall'art. 4;

c) non versi i contributi previsti dall'articolo 7, nonostante la previa intimazione della Società;

d) non presti le fideiussioni previste dall'articolo 7, nonostante la previa intimazione della Società;

e) abbia rifiutato, richiesto dalla Società, l'adempimento della eventuale garanzia fideiussoria ovvero il pagamento del debito;

f) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o di altre somme dovute alla Società, nonostante la previa intimazione della Società;

g) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;

h) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale, anche per via della cessazione dell'attività o della messa in liquidazione.

2. L'esclusione del socio è altresì deliberata in caso di escussione della garanzia prestata dalla Società in relazione ai finanziamenti allo stesso concessi.

3. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio dal Consiglio di amministrazione ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), il socio che non abbia informato tempestivamente la Società della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società, compresi i danni derivanti dalla circostanza che la Società si trovi a comprendere nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese, salve le ipotesi dell'articolo 4, commi 3 e 4.

## **Articolo 11**

### **(Liquidazione delle azioni)**

1. Nel caso di recesso o esclusione al socio, o in caso di morte ai suoi eredi, viene rimborsato il solo valore nominale delle azioni sottoscritte, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente.

2. La somma eventualmente corrisposta al momento della sottoscrizione delle azioni a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società e permane nell'apposita riserva statutaria.

3. Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati la morte, il recesso o l'esclusione del socio.

4. È in ogni caso ammessa la compensazione tra le somme dovute dalla Società al socio a titolo di liquidazione delle azioni e quelle di cui il socio sia debitore nei confronti della Società in ragione delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto o dagli interventi in garanzia.

## **Articolo 12**

### **(Responsabilità del socio uscente)**

1. Il socio che cessa di far parte della Società ed eventualmente i suoi eredi rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui la morte, l'esclusione o il recesso si è verificato.

2. Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si verifichi l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

3. Qualora il socio morto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente dai suoi eredi, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell'art. 2536 c.c.

## **TITOLO IV (Disposizioni sul patrimonio e sui titoli)**

### **Articolo 13 (Capitale sociale)**

1. Il capitale sociale è variabile ma non inferiore a 100 mila euro ed è ripartito in azioni.
2. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della Società.
3. Il valore nominale delle azioni è di 5,16 euro.
4. Il valore nominale delle azioni nel complesso sottoscritte da ciascun socio non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale. Ciascun socio sottoscrive almeno venticinque azioni o, nel caso di nuovi soci, il numero maggiore di azioni eventualmente determinato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 5.
5. Qualora la Società intenda procedere all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario il Consiglio di amministrazione è delegato ad aumentare il capitale sociale fino all'ammontare a tal fine richiesto dalle disposizioni di legge, regolamentari e amministrative. Tale facoltà è attribuita al Consiglio di amministrazione per il periodo di cinque anni e fino a un ammontare non superiore a un milione e 200 mila euro.

### **Articolo 14 (Patrimonio netto)**

1. Il patrimonio netto della Società, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.
2. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori sottopongono all'Assemblea dei soci gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'Assemblea dei soci che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento della Società.
3. Nel caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario si applicano le disposizioni sull'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio dettate dalla Banca d'Italia.

### **Articolo 15 (Cessione delle azioni)**

1. Le azioni non possono essere trasferite né per atto tra vivi, né mortis causa.
2. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi

## **Articolo 16**

### **(Soci finanziatori e titoli di debito)**

1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società.
2. Il Consiglio di amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2541 c.c. e delle altre disposizioni di legge, ed in particolare dell'art. 2514, lettera b) c.c. nel caso di offerta ai soci cooperatori, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.
3. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
4. La Società può emettere strumenti finanziari che attribuiscono ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi.

## **Articolo 17**

### **(Azioni proprie)**

1. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a deliberare l'acquisto o il rimborso delle azioni della Società solo qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Società sia superiore a un quarto e l'acquisto o il rimborso siano fatti nei limiti del "fondo acquisto azioni proprie" risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

## **Articolo 18**

### **(Patrimoni destinati)**

1. La Società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447-bis e seg. del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

## **TITOLO V**

### **(Bilancio)**

## **Articolo 19**

### **(Esercizio sociale. Bilancio)**

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio.
3. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se in un determinato esercizio ricorrono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'Assemblea dei soci può essere convocata entro centottanta giorni; gli amministratori indicano tali esigenze nella relazione sulla gestione.
4. Gli avanzi di gestione, compresi eventuali utili di esercizio, sono destinati:
  - il trenta per cento alla riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
  - la parte residua alle altre riserve o a specifici fondi di bilancio, nel rispetto del successivo art. 20.

## **Articolo 20**

### **(Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve)**

1. E' vietata la distribuzione ai soci di avanzi di gestione sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Società, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.
2. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.
3. Resta salva la possibilità di acquistare azioni proprie ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 17.

## **Articolo 21**

### **(Certificazione del bilancio d'esercizio)**

1. Una società di revisione in possesso dei requisiti richiamati dall'art. 11 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220 provvede alla certificazione annuale del bilancio.
2. La relazione di certificazione è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

## **TITOLO VI**

### **(Organizzazione interna)**

## **Articolo 22**

### **(Organi della Società)**

1. È adottato il sistema ordinario di amministrazione e controllo. Sono organi della Società:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Collegio sindacale.Sono inoltre organi della Società:
  - d) il Comitato esecutivo, qualora istituito;
  - e) i Comitati tecnici d'Area.

## **Articolo 23**

### **(Assemblea generale e Assemblee separate)**

1. L'Assemblea dei soci si svolge per mezzo di un'Assemblea generale e di Assemblee separate.
2. L'Assemblea generale è preceduta da quelle separate, chiamate a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e a eleggere i delegati che partecipano all'Assemblea generale quali portatori dei voti espressi dai soci.
3. Gli ordini del giorno di tutte le Assemblee separate e dell'Assemblea generale devono contenere gli stessi argomenti.
4. Le Assemblee separate si riuniscono in ognuna delle province in cui la Società svolge la sua attività, sempre che vi abbia sede almeno il 10% dei soci o vi sia stato istituito un Comitato tecnico d'Area. I soci aventi sede nel territorio di una provincia nella quale non si svolge un'Assemblea separata intervengono all'Assemblea separata che si tiene nella provincia di Torino; il Consiglio di amministrazione valuta l'opportunità di predisporre nel territorio provinciale dove non si riunisce l'Assemblea separata un luogo attrezzato dalla Società per il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione.
5. Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
6. Nelle Assemblee separate ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

7. Ciascuna Assemblea separata elegge tre delegati, scelti tra i soci presenti, affinché esprimano congiuntamente nell'Assemblea generale i voti favorevoli e contrari, nonché le astensioni, manifestati dai soci in relazione a ciascuna deliberazione. I soci che hanno espresso voti risultati in minoranza possono chiedere al Presidente dell'Assemblea separata di eleggere congiuntamente un delegato portatore dei propri voti all'Assemblea generale. In tal caso gli altri delegati da eleggere si riducono a due ed esprimono solo i voti della maggioranza, oltre a riportare le eventuali astensioni.

## **Articolo 24 (Convocazione)**

1. Le Assemblee separate sono convocate di regola nella stessa data. In ogni caso tutte le Assemblee separate, anche in seconda convocazione, devono essere convocate almeno dieci giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea generale.

2. Le Assemblee separate sono convocate mediante avviso di convocazione presso la sede o l'ufficio della Società o in altro luogo della relativa provincia dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società, ovvero su richiesta di convocazione dell'Assemblea dei soci, che indichi gli argomenti da trattare, di almeno un decimo dei soci con diritto di voto. Le Assemblee sono inoltre convocate negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

3. Oltre a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, prima linea, nell'avviso di convocazione delle Assemblee separate deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e le successive convocazioni, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda o in terza convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la convocazione precedente. All'avviso di convocazione deve essere sempre unito quello dell'Assemblea generale, che deve contenere i medesimi elementi ma può indicare l'ordine del giorno anche attraverso il mero rinvio a quello delle Assemblee separate.

4. L'avviso di convocazione è pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima Assemblea separata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul quotidiano La Stampa. Il Consiglio di amministrazione può inoltre disporre che l'avviso sia pubblicato su Il Sole 24 Ore.

In ogni caso si procede alla pubblicazione di un unico avviso relativo a tutte le Assemblee separate e all'Assemblea generale.

5. L'Assemblea generale è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia con le modalità indicate nei commi precedenti. Ai delegati è nuovamente inviato al loro domicilio l'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

6. In mancanza delle formalità suddette, le Assemblee separate e l'Assemblea generale si reputano regolarmente costituite quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, nell'Assemblea generale per il tramite dei delegati, e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## **Articolo 25 (Riunioni)**

1. Le Assemblee separate sono presiedute dal Presidente del Comitato tecnico d'Area istituito nella relativa provincia. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le Assemblee separate sono presiedute dal Vice Presidente del Comitato tecnico d'Area istituito nella relativa provincia e l'Assemblea generale è presieduta dal Vicepresidente designato ai sensi del successivo articolo 34, comma 3. In mancanza anche di questi ciascuna Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Nell'ipotesi prevista nell'art. 24, comma 6, il Presidente dà tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale non presenti alla riunione.

3. All'Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche i soci non delegati.

4. Nell'Assemblea generale i quorum costitutivi e deliberativi indicati nel successivi artt. 26 e 27 sono da intendersi riferiti al numero, rispettivamente, dei soci e dei voti favorevoli rappresentati ed espressi dai delegati.

5. È sufficiente la partecipazione alle deliberazioni dell'Assemblea generale anche di uno solo dei delegati di maggioranza eletti da ciascuna Assemblea separata per rappresentare ed esprimere i relativi voti.

6. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 2 deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultima nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nei verbali delle Assemblee separate devono anche risultare il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione, i nomi dei delegati eletti per l'Assemblea generale con l'indicazione di quelli che rappresentano la minoranza e il numero delle astensioni e dei voti favorevoli e contrari relativi a ciascuna deliberazione.

## **Articolo 26 (Assemblea ordinaria dei soci)**

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria dei soci:

a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali avanzi di gestione secondo il disposto dell'articolo 19;

b) determina l'esatto numero dei componenti del Consiglio di amministrazione nei limiti indicati dall'art. 30 e li nomina e revoca;

c) nomina i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale e ne determina i compensi;

d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) determina l'eventuale sovrapprezzo delle azioni, su proposta del Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea dei soci;

g) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione prevista all'articolo 21;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'articolo 19, comma 3, del presente statuto.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
5. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
6. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

### **Articolo 27**

#### **(Assemblea straordinaria dei soci)**

1. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dello statuto, approva eventuali regolamenti volti a determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società e i soci, delibera sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita se è presente o rappresentato almeno un sesto dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati. In terza convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci intervenuti o rappresentati. Tuttavia, le modificazioni dello statuto volte a consentire la restituzione ai soci anche del valore delle azioni derivante da attribuzioni gratuite di capitale, se ammessa dalla legge, devono essere in ogni caso deliberate con il voto favorevole di tutti i soci.
3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci è redatto da un notaio.

### **Articolo 28**

#### **(Rappresentanza nell'Assemblea)**

1. Nelle Assemblee separate il socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.
2. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea separata anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
3. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee separate, con effetto anche per la seconda convocazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 2372, commi 3, 4 e 5, c.c.
4. Nell'Assemblea generale non è ammessa la delega, fermo quanto previsto dal precedente art. 25, comma 5.

### **Articolo 29**

#### **(Intervento mediante mezzi di telecomunicazione)**

1. L'intervento nelle Assemblee separate e nell'Assemblea generale mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso, fermo quanto previsto dai precedenti artt. 23 e seg. e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:

- che nell'avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;
  - che siano presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea almeno il Presidente e il segretario della riunione;
  - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
2. In tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa Assemblea.

### **Articolo 30 (Consiglio di amministrazione)**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di nove a un massimo di venticinque membri.
2. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci o le persone indicate dalle persone giuridiche socie. Almeno un amministratore deve appartenere a ognuna delle province nella quale sia stato istituito un Comitato tecnico d'Area. Il regolamento previsto dall'articolo 41, comma 1, indica gli enti e le associazioni di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5 che propongono all'Assemblea dei soci la nomina della metà, calcolata per eccesso, meno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione.
3. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi e non possono ricoprire cariche amministrative o direttive in più di altre 10 società.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea generale.
5. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea dei soci per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
7. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Nel caso di conferimento di deleghe ciascun amministratore può chiedere al Comitato

esecutivo che siano fornite al Consiglio informazioni sulla gestione della Società. Il Consiglio di amministrazione svolge in ogni caso i compiti indicati nel successivo art. 33, commi 2 e 6, avvalendosi degli organi delegati, se istituiti.

8. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio di amministrazione, dell'eventuale Comitato esecutivo e dei Comitati tecnici d'Area non danno diritto ad alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

### **Articolo 31 (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)**

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società, con la sola eccezione di quelli che per legge o per statuto spettano all'Assemblea dei soci o ad altri organi della Società, e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione e, concludere tutti gli affari necessari, utili o opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale.

2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto nell'art. 30, comma 7:

- a) nominare tra i propri componenti il Presidente e due Vice Presidenti, secondo quanto previsto nell'articolo 34;
- b) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- c) deliberare la conclusione e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente Statuto;
- d) redigere il bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione;
- e) deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
- f) proporre all'Assemblea dei soci l'eventuale importo del sovrapprezzo sulle azioni sottoscritte dai nuovi soci;
- g) istituire i fondi rischi;
- h) deliberare gli orientamenti strategici e le politiche gestionali del rischio di garanzia e verificarne l'attuazione e i contenuti operativi sia nel breve, sia nel medio-lungo termine. Impartire istruzioni in merito alle decisioni tecniche concernenti la concessione e la revoca delle singole garanzie da parte dei Comitati tecnici e avocare a sé le suddette decisioni ogni qual volta lo consideri opportuno o ne sia richiesto dallo stesso Comitato tecnico. Assumere direttamente le decisioni tecniche concernenti la concessione e la revoca delle singole garanzie qualora sia previsto dal regolamento tecnico di cui all'articolo 41, comma 2;
- i) effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento del patrimonio sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3;
- j) far concorrere la Società alla costituzione, o farla partecipare, qualora lo ritenga opportuno, a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e a enti, società e organizzazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3;
- k) proporre all'Assemblea dei soci le modifiche allo statuto;
- l) nominare e revocare i componenti dei Comitati tecnici d'area e designare l'amministratore che li presiede secondo quanto previsto dall'articolo 36, commi 1 e 2;
- m) nominare e revocare il Direttore generale;

- n) deliberare gli atti a esso delegati ai sensi del presente statuto e, in particolare ma salvo altri, quelli indicati dall'art. 1, comma 3 e 13, comma 5;
- o) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

### **Articolo 32 (Deliberazioni)**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente designato ai sensi del successivo articolo 34, comma 3, almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex, posta elettronica o altri mezzi telematici con prova di ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.

4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto dal Direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha convocato la riunione, unitamente a chi lo ha redatto.

5. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

6. Il Consiglio di amministrazione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 29, in quanto compatibili.

### **Articolo 33 (Comitato esecutivo)**

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. La deliberazione di delega deve essere comunicata all'Assemblea dei soci in occasione della prima riunione successiva al conferimento della delega.

2. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive al Comitato esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione del Comitato esecutivo, il generale andamento della gestione.

3. Il Presidente e i Vicepresidenti fanno parte di diritto del Comitato esecutivo.

4. I componenti del Comitato esecutivo non possono essere, compresi i componenti di diritto, in numero superiore a cinque se il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri, e in numero superiore a otto se il Consiglio di amministrazione è composto da più di nove membri.

5. Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'articolo 31, comma 2, lett. a), b), d), e), f), g), h), k), l), m), n), nonché le altre materie indicate dall'art. 2381 c.c. e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

6. Il Comitato esecutivo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

7. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.

### **Articolo 34**

#### **(Presidente del Consiglio di amministrazione. Vicepresidenti)**

1. Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Il Presidente:

a) convoca, su delibera del Consiglio di amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della Società;

c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di amministrazione;

d) propone al Consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del Direttore generale;

e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;

f) accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;

g) conferisce, previa delibera del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

3. Il Presidente, all'atto della nomina e per tutto il mandato, designa il Vicepresidente che in caso di sua assenza o impedimento ne esercita i poteri.

### **Articolo 35**

#### **(Rappresentanza legale. Firma sociale)**

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio. Il Presidente può pertanto compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e il potere di rappresentanza che gli è attribuito è generale.

2. In caso di grave impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi spettano al Vicepresidente designato ai sensi dell'articolo 34, comma 3.

3. In caso di grave impedimento del Vicepresidente designato ai sensi dell'art. 34, comma 3 la rappresentanza e la firma sociale spettano all'altro Vicepresidente.

4. Al Direttore generale spettano i poteri di firma secondo quanto previsto dall'art. 38.

## **Articolo 36**

### **(Comitati tecnici d'Area)**

1. È istituito un Comitato tecnico d'Area in ciascuna delle province di Torino, Novara, Cuneo e Alessandria. Ulteriori Comitati tecnici d'Area possono essere istituiti, con delibera del Consiglio di amministrazione, nelle altre province in cui opera la Società e vi abbia sede almeno il 10% dei soci. Ogni Comitato è composto da tre a sette membri nominati dal Consiglio di amministrazione. A ogni Comitato partecipano altresì di diritto l'amministratore espressione della provincia in cui il Comitato è istituito, designato dal Consiglio di amministrazione, e il Direttore generale, che può farsi sostituire da un suo delegato. Alle riunioni del Comitato può assistere, su invito, il rappresentante della banca o dell'ente finanziario interessato alla materia esaminata.
2. Ogni Comitato è presieduto dall'amministratore appartenente alla provincia in cui il Comitato è istituito, designato dal Consiglio di amministrazione. I componenti restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo revoca motivata da parte del Consiglio. Quest'ultimo provvede anche alla sostituzione del componente revocato.
3. Ogni Comitato nomina al proprio interno un Vicepresidente.
4. Il Comitato è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle funzioni del Comitato stesso e, di regola, secondo un calendario delle riunioni fissato all'inizio di ogni anno.
5. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex, posta elettronica o altro mezzo telematico con prova di ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle pratiche da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
6. Il Comitato può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, in quanto compatibili, delle condizioni indicate dall'art. 29.
7. Spetta ai Comitati d'Area assumere le decisioni tecniche concernenti la concessione e la revoca delle singole garanzie, fermo quanto previsto dall'art. 31, comma 2, lett. h).
8. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte quando sia constatata la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, compreso necessariamente il Presidente o il Vicepresidente, e il voto favorevole di tutti i presenti.
9. Il verbale delle riunioni è trascritto su apposito libro tenuto dal Comitato stesso ed è trasmesso senza indugio al Consiglio di amministrazione.

## **Articolo 37**

### **(Collegio sindacale e controllo contabile)**

1. Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 29, in quanto compatibili.

4. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.

5. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e seg. c.c. ed esercita altresì il controllo contabile, salvo che la legge ne imponga l'esercizio da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

### **Articolo 38**

#### **(Direttore generale)**

1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore generale e ne determina i poteri, fermo quanto previsto dai successivi commi e dalla legge.

2. Il Direttore generale coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e dirige gli uffici e la segreteria amministrativa, presso la sede della Società.

3. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Il Direttore generale, o un suo sostituto, partecipa altresì, con diritto di voto, alle riunioni dei Comitati tecnici d'Area.

4. Il Direttore generale firma la corrispondenza della Società, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

### **Articolo 39**

#### **(Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)**

1. Nel caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, gli amministratori, i sindaci e il direttore generale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario.

## **TITOLO VII**

### **(Scioglimento. Liquidazione)**

#### **Articolo 40**

##### **(Scioglimento. Liquidazione)**

1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.

3. In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale, adempite tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale delle azioni possedute, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale, deve essere devoluto al fondo interconsortile di garanzia al quale la Società aderisca o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell'articolo 13 del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. 24 novembre 2003, n. 326.

4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci restano valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.

## **TITOLO VIII (Disposizioni generali e finali)**

### **Articolo 41 (Regolamenti attuativi e tecnici)**

1. Il Consiglio di amministrazione approva un regolamento per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Società.
2. Il Consiglio di amministrazione approva un regolamento tecnico relativo alle modalità operative di concessione delle garanzie.
3. I regolamenti indicati nei precedenti commi non possono contenere nuovi criteri e regole diverse da quelle statutarie inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società e i soci. Qualora li contengano i regolamenti devono essere approvati dall'Assemblea straordinaria dei soci.

### **Articolo 42 (Rinvio)**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di confidi e di società cooperative.

## **TITOLO IX (Norme transitorie)**

### **Articolo 43 (Rieleggibilità degli amministratori)**

1. Ai fini dell'applicazione del limite di rieleggibilità degli amministratori indicato nell'art. 30, comma 3 non si tiene conto dei mandati precedenti a quello in corso alla data di approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria delle modificazioni statutarie di adeguamento alla riforma delle società (riunione del 13/12/2004).

### **Articolo 44 (Nuova composizione del Consiglio di amministrazione)**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da ventuno consiglieri fino alla scadenza degli amministratori già in carica all'atto delle nuove nomine.
2. I consiglieri necessari per integrare il Consiglio, se non nominati dall'Assemblea dei soci, sono cooptati dagli altri amministratori nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30, comma 2, su indicazione degli enti sostenitori.
3. I consiglieri nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea dei soci e quelli comunque nominati dall'Assemblea dei soci scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### **Articolo 45 (Regolamenti)**

1. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi e tecnici previsti dall'art. 41 si applicano le disposizioni del regolamento in vigore alla data di approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria delle modificazioni statutarie di adeguamento alla riforma delle società (riunione del 13/12/2004), in quanto compatibili con le previsioni del presente statuto.

# REGOLAMENTO ATTUATIVO

(Art. 41, comma 1 dello Statuto)

## Articolo 1 - ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione avviene sulla base:
  - a) di liste formate con le candidature di soci o di persone indicate dalle persone giuridiche socie;
  - b) di una lista formata con le candidature di persone anche diverse dai soci indicate dagli Enti sostenitori di cui all'art. 4, comma 4 e all'art. 5 dello statuto, nei limiti e con le modalità indicati nel successivo comma 7.
2. In ciascuna lista di cui al comma 1, lett. a) devono essere indicati tredici candidati. Ai candidati di ciascuna lista va assegnato un numero secondo l'ordine in cui vi sono iscritti. Tra i primi cinque di ciascuna lista va ricompreso almeno un candidato appartenente a ognuna delle province in cui è stato istituito un Comitato tecnico d'Area, avendo la sua impresa sede nella relativa provincia.
3. Tutte le liste devono pervenire presso la sede della Società almeno cinque giorni prima dell'Assemblea separata convocata per prima ai fini dell'elezione.
4. Ogni socio può votare soltanto una delle liste di cui al comma 1 lett. a). Può inoltre esprimere un voto per la lista di cui al comma 1, lett. b).
5. I delegati eletti dalle Assemblee separate esprimono in Assemblea generale i voti riportati da ciascuna lista.
6. Al termine della votazione dei delegati risultano eletti quali componenti del Consiglio di amministrazione i candidati della lista di cui al comma 1, lett. a) che ha ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello fissato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b) dello statuto. I candidati sono eletti sulla base dell'ordine d'iscrizione nella lista. Risultano inoltre eletti tutti i candidati della lista di cui al comma 1, lett. b).
7. Ai fini della formazione della lista di cui al comma 1, lett. b), gli Enti sostenitori di cui all'art. 4, comma 4 e all'art. 5 dello statuto indicano un numero di candidati pari alla metà, calcolata per eccesso, meno uno del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione fissato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b) dello statuto, previa consultazione e in accordo tra loro. Tra i candidati sono in ogni caso compresi un componente espresso dall'Unione Industriale di Torino e uno espresso dall'Associazione delle piccole e medie imprese di Torino e provincia. Gli altri sono indicati secondo un criterio di rotazione e nel rispetto, per quanto possibile, della più ampia rappresentatività territoriale dell'insieme dei candidati espressi dagli enti sostenitori e del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, qualora applicabili, di indipendenza previsti dall'art. 109 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

8. I candidati che possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e, qualora applicabili, di indipendenza determinati ai sensi dell'art. 109 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 precedono gli altri candidati nell'ordine di iscrizione nelle liste di cui al comma 1, lettera a).

## **Articolo 2 - COMITATO ESECUTIVO**

1. Nel caso di delega delle attribuzioni consiliari ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, il Comitato Esecutivo è composto da 7 membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione sceglie i componenti del Comitato, diversi dal Presidente e dai Vicepresidenti che ne fanno parte di diritto, tra i propri componenti.

## **Articolo 3 - COMITATI TECNICI D'AREA**

1. Il Consiglio di Amministrazione determina il numero dei componenti di ciascun Comitato.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina tre membri di ciascun Comitato scegliendoli tra gli imprenditori della provincia di riferimento indicati dalla locale associazione imprenditoriale. Il Consigliere appartenente alla provincia in cui il Comitato è istituito assume, a norma di statuto, la carica di Presidente del Comitato.
3. Ferma la partecipazione del Direttore di Unionfidi Piemonte, che può farsi sempre sostituire da un delegato di Unionfidi, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì gli altri componenti di ciascun Comitato, fino a raggiungere il numero previsto.
4. Ciascun Comitato nomina il proprio Vicepresidente scegliendolo tra gli imprenditori nominati ai sensi del comma 2.
5. Il Presidente di ciascun Comitato ne nomina il Segretario sentito il parere del Direttore di Unionfidi Piemonte. Il Segretario può essere scelto tra i dipendenti o i collaboratori esterni di Unionfidi Piemonte. Il Segretario assiste il Presidente durante le riunioni del Comitato e ne redige i verbali. Il Direttore di Unionfidi Piemonte può farsi sostituire quale componente del Comitato anche dal Segretario, che in tal caso svolge entrambe le funzioni.

# REGOLAMENTO TECNICO

(Art. 41, comma 2 dello Statuto)

## **Articolo 1 - RISCHIO MASSIMO ASSUMIBILE**

1. L'importo massimo di rischio assumibile per ciascuna impresa socia è pari a 500.000 Euro, intendendosi tale importo al netto di eventuali contro-garanzie ottenute da Unionfidi.
2. Nel caso di un gruppo imprenditoriale, l'importo massimo complessivo del rischio relativo all'insieme delle imprese a esso appartenenti è pari a 1.000.000 Euro, fermo restando per la singola impresa l'importo massimo indicato nel comma 1.

## **Articolo 2 - GARANZIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Ferma la ordinaria competenza dei Comitati tecnici d'Area in materia di delibera di concessione e revoca delle garanzie, secondo quanto previsto dall'art 31 comma 2 lettera h) dello Statuto spetta al Consiglio di Amministrazione assumere direttamente le decisioni tecniche concernenti la concessione e la revoca delle garanzie:
  - a) a favore di imprese socie delle quali uno o più componenti del Comitato Tecnico siano titolari o amministratori, o nelle quali abbiano comunque direttamente o indirettamente interessi rilevanti per conto proprio o di terzi;
  - b) qualora il rilascio della garanzia comporti l'assunzione, da parte di Unionfidi, di rischi anomali per importo o durata, come eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) in caso di richiesta espressa da parte del Comitato tecnico d'Area.
2. Il Comitato tecnico d'Area della provincia di Novara, Alessandria e Cuneo è competente per la concessione e la revoca delle garanzie relative a operazioni di importo fino a 200.000 Euro, essendo competente il Comitato tecnico di Torino per le operazioni di importo superiore al suddetto limite.
3. I limiti indicati nel comma 2 si riferiscono all'insieme delle imprese facenti parte di un medesimo gruppo imprenditoriale, che si considerano a tal fine come un'unica impresa.



**UNIONFIDI s.c.**

*Sede Centrale:* Via Nizza 262/56 - 10126 Torino • Tel. 011 2272411 - Fax 011 2272455 • [info@unionfidi.com](mailto:info@unionfidi.com) • [www.unionfidi.com](http://www.unionfidi.com)

**ALESSANDRIA**  
Via Lombroso 6  
Tel. 0131 68.864  
Fax 0131 31.40.17

**ASTI**  
Piazza Medici 4  
Tel. 0141 43.69.65  
Fax 0141 59.46.44

**BERGAMO**  
Via XX Settembre 63  
Tel. 035 19.90.00.74  
Fax 035 24.00.65

**BIELLA**  
Via Bertodano 11  
Tel. 015 35.51.39  
Fax 015 24.31.510

**BRA**  
Via Adolfo Sarti 5  
Tel. 0172 43.98.92  
Fax 0172 43.04.72

**BRESCIA**  
P.le Garibaldi 5  
Tel. 030 83.60.696  
Fax 030 37.51.065

**CUNEO**  
Via Vittorio Bersezio 4  
Tel. 0171 69.33.69  
Fax 0171 60.04.34

**GENOVA**  
Via Fieschi 10/3  
Tel. 010 86.86.064  
Fax 010 86.85.927

**MATERA**  
Via XX Settembre 3  
Tel. 0835 33.26.39  
Fax 0835 24.01.10

**NOVARA**  
Via Solferino 2/c  
Tel. 0321 33.16.52  
Fax 0321 39.06.77

**POTENZA**  
Via Di Giura 1  
Tel. 0971 44.36.24  
Fax 0971 65.01.25

**RHO**  
Via San Martino 3  
Tel. 02 36.54.13.62  
Fax 02 36.54.15.00

**VERBANIA**  
Via Ugo Sironi 5  
Tel. 0323 40.24.46  
Fax 0323 58.16.04

*Sportelli alle imprese:* **CASALE M.to** - Via G. Mameli 10 - Tel. 0142 444318-319 - Fax 0142 444367 • **IVREA** - C.so Nigra 2 - Tel. 0125 424748 - Fax 0125 424389